



Proposta di modifica n. 18.0.2 al DDL n. 1766

18.0.2

[Conzatti](#), [Nencini](#), [Sbrollini](#), [Vono](#), [Cucca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Fondo per le vittime del dovere)

1. Al fine di sostenere i familiari dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari e sociosanitari, degli appartenenti alle forze di polizia e delle forze armate e comunque di tutti i prestatori di servizi pubblici deceduti nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covi-19 nello svolgimento dell'azione di contrasto e di contenimento della diffusione dell'epidemia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dalla dotazione iniziale di cento milioni di euro.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti per l'attuazione delle procedure di inoltro delle domande la ripartizione e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».